

Allegato "A"

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GENITORI COMPRENSIVO N. 8"

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e delle disposizioni di cui alla L.383/2000 e s.m.i. nonché della legge Regionale dell'Emilia Romagna n.34/2002, un'associazione apartitica e apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione "Associazione di Promozione Sociale Genitori Comprensivo n. 8" o, in breve, " A.P.S. Genitori Comprensivo n. 8".

L'Associazione ha sede legale in Forlì, in viale dell'Appennino n. 496.

La variazione della sede legale all'interno del Comune di Forlì non costituisce variazione del presente Statuto, ma deve essere deliberata dalla Assemblea dei soci.

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 – Scopo e finalità

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione sociale a favore degli associati in collaborazione e continuità con l'Istituto Comprensivo n. 8 di Forlì, che comprende la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado.

L'Associazione opera senza scopo di lucro e con le seguenti finalità:

- a) sostenere la comunicazione e lo scambio di informazioni riguardanti la scuola tra genitori e Rappresentanti di Classe;
- b) sostenere dal punto di vista organizzativo le attività didattiche in collaborazione con il Corpo Docente;
- c) organizzare iniziative volte alla promozione del diritto allo studio ed alla tutela dei diritti del fanciullo;
- d) sviluppare proposte di attività socio-culturali complementari al percorso didattico della scuola;
- e) accogliere ed elaborare le proposte provenienti dai genitori facendole promuovere dai Rappresentanti del Consiglio di Istituto negli organi competenti;
- f) promuovere momenti di aggregazione tra Genitori stessi e tra Genitori e comunità locale e internazionale;
- g) promuovere iniziative volte a raccogliere fondi per le attività sopra elencate;
- h) partecipare alle Commissioni della Scuola;
- i) promuovere e realizzare iniziative intese ad aggiornare i genitori sui problemi della scuola e dell'educazione;
- j) finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente, su proposta del corpo docente o di apposita commissione.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutte le attività sopraindicate verranno svolte dagli associati in modo tale da non interferire in alcun modo con le funzioni e i compiti che la normativa attribuisce ai Docenti e agli organi Collegiali.

Art. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte dell'Associazione tutti i genitori (o chi esercita la patria potestà) degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo n. 8 di San Martino in Strada che ne fanno esplicita richiesta, indicando di aver preso visione del presente Statuto.

Possono essere sostenitori le persone giuridiche private (associazioni) e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico.

Possono essere soci onorari coloro che hanno prestato servizi, aiuti e sostegno continuati all'associazione, anche senza lo status di genitore.

Art. 4 – Criteri di ammissione dei soci

Chi intende esserne ammesso dovrà farne esplicita richiesta scritta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'adesione comporta altresì l'impegno a corrispondere le quote associative ed i contributi deliberati.

La validità della qualità di socio è subordinata al versamento della quota associativa.

Dal momento dell'adesione ogni genitore assume la qualifica di Socio ed ha diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Art. 5 – Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del regolamento interno e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, se esistenti ed approvate;
- b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Rinuncia, decadenza, espulsione dei Soci

La qualifica di Socio si perde per decadenza (al termine del ciclo scolastico dell'alunno su cui si esercita la patria potestà), per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nell'elenco dei soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- che in qualunque modo arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Avverso la delibera di esclusione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea dei soci entro un mese, la quale decide a maggioranza sulla conferma o sull'annullamento del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Per i casi sopra esposti e per qualsiasi altro motivo, coloro che cessino di appartenere all'Associazione non hanno il diritto alla restituzione della quota di adesione o dei contributi versati in quanto entrati a far parte del fondo comune indivisibile.

Art. 7 – Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario
- Tesoriere
- Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori, se eventualmente nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere disposti rimborsi per spese documentate e deliberate dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione è composta da tutti i Soci e viene convocata dal Presidente dell'Associazione in sessioni ordinarie o straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno due volte l'anno, di cui la prima entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario ed entro il 30 Ottobre di ogni anno per presentare una relazione tecnica e morale dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le convocazioni ai Soci delle Assemblee, con indicazione della data, l'ora, il luogo e l'indicazione delle materie all'ordine del giorno da trattare, saranno comunicate a mezzo affissione nelle bacheche interne ed esterne della Scuola e/o unitamente a qualsiasi altro mezzo idoneo, come e-mail, fax o lettera, comprese le comunicazioni a mezzo posta elettronica, il sito della Scuola o dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata, purchè ne sia garantita la completa e corretta informativa e pubblicità.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Revisione (se eletto), o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione che, in caso di impedimento, delegherà il Vice Presidente o un Consigliere.

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione con non sia di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- elezione del Consiglio Direttivo
- approvazione del rendiconto economico-finanziario
- approvazione di eventuali Regolamenti
- ratifica dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo
- elezione dell'eventuale Organo di Revisione.

L'Assemblea di norma è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare su:

- modificazioni dello Statuto
- scioglimento dell'Associazione
- sfiducia al Presidente

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta anche in carta libera, non più di 1 (uno) associato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, indetta almeno 24 ore dopo la prima – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati.

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria – delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è formato da un numero minimo di 9 ad un massimo di 20 componenti, numero deciso dall'Assemblea, che restano in carica un anno sociale e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

I Consiglieri devono rappresentare in modo proporzionale tutti i plessi che compongono l'Istituto Comprensivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando se sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggior parte dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo Stesso e da ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, presiedere le riunioni e coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono esercitate dal vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio

Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dispone di autonomia finanziaria, d'intesa con il Tesoriere, per le piccole spese economali.

Art. 11 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei soci
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 12 – Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento della situazione contabile dell'Associazione
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo
- provvede alla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Organo di Revisione (eventuale)

Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei revisori, se viene eletto dall'Assemblea anche tra i non soci, resta in carica 3 anni ed ha funzioni di controllo.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario.

Art. 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro 6 mesi.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio di Previsione che deve essere redatto in termini di competenza e deve contenere tutte le entrate e le spese previste, in relazione alle attività programmate dell'Associazione per l'anno scolastico in corso.

Il Bilancio di previsione deve essere approvato insieme al rendiconto economico e finanziario dell'anno concluso.

Art. 15 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore Unico dei Conti/Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai

rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 16 - Risorse economiche – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo sviluppo delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 – Regolamento

Le norme del presente Statuto possono essere integrate da eventuale apposito Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea prima di entrare in vigore.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, istituito in capo al Ministero del lavoro e delle

Politiche sociali, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione, salvo diversa disposizione disposta per legge..

Art. 19 – Clausola compromissoria

I soci sono obbligati a rimettere qualsiasi controversia concernente il presente atto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – che sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Forlì - Cesena, e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

Art. 20 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Pianosi Simona
Fuzzi Laura
Ghetti Emanuela
Piovacari Stefania
Rossi Milena
Gardini Cristian
Moffa Daniela
Locatelli Caterina
Grasso Vincenzo
Bosi Barbara
Amadori Cledes
Fabbri Manuel
Leoni Monica
Mazzini Sandra
Berti Riccardo
Amaducci Valentina
Bertaccini Marco
Garavini Mirella
Amaducci Monica
Castellucci Paolo

Simona Pianosi
Laura Fuzzi
Emanuela Ghetti
Stefania Piovacari
Milena Rossi
Cristian Gardini
Daniela Moffa
Caterina Locatelli
Vincenzo Grasso
Barbara Bosi
Cledes Amadori
Manuel Fabbri
Monica Leoni
Sandra Mazzini
Riccardo Berti
Valentina Amaducci
Marco Bertaccini
Mirella Garavini
Monica Amaducci
Paolo Castellucci

